Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 novembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 agosto 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972 registro n. 29 Difesa, foglio n. 347

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CICIARELLI Giuseppe, nato il 6 dicembre 1919 a Lago (Cosenza). — Mitragliere di una squadra partigiana posta a difesa di un valico alpino, con tre commilitoni fronteggiava validamente col preciso ed intenso fuoco della sua arma superiori forze avversarie. Fatto segno a rabbiosa reazione nemica e minacciato di accerchiamento, continuava a battersi da prode finchè una bomba di mortaio nemico stroncava inesorabilmente la sua giovane esistenza. — Monte Gottero (E. Romagna), 20 gennaio 1945.

PATRIZI Lodovico, nato il 18 marzo 1901 a Cursi (Lecce). — Durante un servizio di vigilanza lungo un'importante linea ferroviaria, accortosi che alcuni militari nemici avevano aggredito ed ucciso un soldato italiano in servizio di sentinella, perchè si era rifiutato di consegnare le armi, apriva audacemente il fuoco contro di essi uccidendone due e ferendone gravemente un terzo. Avvistato successivamente da pattuglia nemica sopraggiunta per effettuare il rastrellamento della zona, attendeva impavido l'avvicinarsi dell'avversario contro il quale sparava numerosi colpi del suo moschetto finchè, colpito mortalmente da una scheggia di bomba a mano, cadeva eroicamente per la causa della libertà. — Pontedecimo (Genova), 9 settembre 1943.

MEDAGLIE DI BRONZO

BIANCHINI *Adolfo, nato il 19 novembre 1907 a Castiglione* in Teverina (Viterbo). — Combattente per la causa della libertà in Roma, veniva arrestato. Deportato in Germania, nonostante il regime di terrore dei campi d'internamento, non esitava ad entrare nell'organizzazione per la Resistenza, riuscendo a provocare, con alcuni commilitoni, l'incendio e la distruzione di uno stabilimento industriale di utilità bellica. Moriva in prigionia in seguito ad atroci sofferenze stoicamente sopportate. — Roma, 8 settembre 1943. Campo di Zippler (Germania), 5 maggio 1945.

CECCHERINI Arnaldo, nato il 17 febbraio 1921 in Milano. — Sottotenente di complemento, durante breve ma rischiosa partecipazione alla lotta partigiana dimostrava alte doti di intelletto e decisa volontà di operare per la causa della Resistenza. Nel corso di un rastrellamento, rimasto a protezione del ripiegamento della propria formazione con senso non comune del proprio dovere rimaneva fermo alla sua mitragliatrice battendosi da prode fino all'olocausto della sua giovane esistenza. — Monte Bavarione Verbano, 10 ottobre 1944.

COLOMBO Renato, nato il 27 febbraio 1925 in Vedano al Lambro (Milano). — Rifiutava all'armistizio di collaborare con il nemico ed accorreva subito nelle locali formazioni partigiane partecipando a numerose rischiose azioni e conseguendo la nomina a comandante di squadra per le sue qualità di valoroso e capace combattente. Catturato due volte dal nemico alla fine veniva trucidato insieme ad altri nove commilitoni dopo aver sticamente sopportato atroci inumane sevizie. — Squazza (Borzonasca Genova), 14 febbraio 1945.

DI MATTEO Beniamino, nato il 16 gennaio 1926 in Chieti. — Partigiano valoroso partecipava a numerose azioni, dimostrando spiccate doti di capace organizzatore e di combattente temerario ed audace. Mentre stava per assolvere ad una rischiosa ed importante missione in qualità di portaordini, catturato su delazione — senza cedere a lusinghe ed inganni — sopportava fieramente sevizie e torture, sacrificando la sua giovinezza per la libertà della Patria. — Zona di guerra (Pineta di Pescara), 8 settembre 1943-14 febbraio 1944.

MARTOGLIO Valerio, nato il 19 agosto 1922 a Coazze (Torino). — Valoroso comandante partigiano, sempre primo dove maggiore era il pericolo. Offertosi volontario per presidiare una quota tatticamente importante si batteva da prode con i suoi gregari ed assicurava lo sganciamento della sua formazione da preponderante nemico finchè sopraffatto, veniva catturato, torturato e barbaramente trucidato. — Vallone del Gravio (San Giorio di Susa Torino), 10 maggio 1944.

PASSALACQUA Giuseppe, nato il 9 dicembre 1919 a Ricaldone (Alessandria). — Valoroso combattente partigiano durante la lotta per la liberazione della città di Alessandria, alla testa di pochi arditi si batteva audacemente contro preponderanti forze nemiche. Ferito, continuava a lottare validamente finchè cadeva per la causa della Libertà. — Molino Gerba (Cantalupo Alessandria), 24 aprile 1945.

PRALORAN Aldo, nato il 26 marzo 1920 in Belluno. — Giovane e brillante comandante partigiano, partecipava a numerose azioni dimostrando particolari doti di combattente audace e di abile organizzatore. Caduto in una imboscata, mentre metteva in atto una rischiosa azione contro un deposito di munizioni nemico, non volendo accettare l'intimazione di resa, si batteva validamente finchè, colpito da una micidiale raffica di mitragliatrice nemica, immolava generosamente la sua vita per la Patria. — Veneto, 14 ottobre 1943-15 luglio 1944.

CROCI

PUNTIN Valmi, nato il 25 aprile 1925 in Aquileia (Udine). — Durante un pesante rastrellamento nemico, mentre la sua formazione era fatta segno a nutrito fuoco nemico, da posizione dominante con la sua arma automatica ne proteggeva il ripiegamento finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente. — Tarnova (Veneto), 17 febbraio 1945.

RICCA Angelo, nato il 26 maggio 1917 in Bollengo (Torino). — Volontario in numerose operazioni di guerriglia, si dimostrava valoroso combattente. Nella fase finale della resistenza caduto in una imboscata, offriva generosamente la sua vita per la liberazione di Ivrea. — Ivrea, 1° maggio 1945.

(11476)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1972, n. **625**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie ed urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, *nel primo capoverso, le parole*: « nonché da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici », *sono sostituite con le seguenti*: « nonché da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici »;

nel secondo capoverso, dopo le parole: « i professori », *sono inserite le seguenti*: « e gli insegnanti tecnico-pratici ».

All'articolo 5, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« Il servizio prestato negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73 è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova »;

nell'ultimo comma, dopo le parole: « Qualora il posto occupato », *sono inserite le seguenti*: « dal personale di cui ai precedenti commi ».

All'articolo 6, *dopo il quarto comma, è inserito il seguente*:

« Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, per le operazioni di sistemazione e di trasferimento degli attuali insegnanti incaricati abilitati relative all'anno scolastico 1973-74, sono disponibili i posti occupati alla data di approvazione della presente legge dagli insegnanti incaricati non abilitati, sempreché i posti medesimi non vengano assegnati a professori di ruolo per nomina o trasferimento ».

L'articolo 7 *è sostituito dal seguente*:

« I posti recati in aumento nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica sono immediatamente disponibili.

I posti delle qualifiche iniziali saranno, peraltro, conferiti ai vincitori dei concorsi di accesso soltanto dal 1° settembre 1973.

I posti delle stesse qualifiche iniziali, che risultino eventualmente non coperti dai vincitori dei concorsi predetti, ed i posti che si rendano, comunque, vacanti, dalla data di pubblicazione dei relativi bandi fino alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori, possono essere conferiti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, agli idonei dei concorsi indetti, da data non anteriore al 1° gennaio 1967, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il personale appartenente alle carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, beneficerà una sola volta, entro il 31 dicembre 1975, per l'avanzamento alla qualifica superiore di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni ».

Dopo l'articolo 8 *è inserito il seguente articolo* 8-bis:

« A decorrere dal 1° ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1969, n. 754, modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156, è elevato da 600 a 700 ».

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto negli esercizi finanziari 1972 e 1973 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per detti esercizi, nonché, relativamente al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 nell'esercizio 1973, valutato in lire 900 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per 700 milioni e per 200 milioni, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1102 e 1104 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1972.

Approvazione del modello di patente per l'abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione oltre le venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti l'art. 20, comma primo, lettere *b*) e *d*) e comma secondo e l'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla disciplina della navigazione da diporto;

Decreta:

E' approvato l'accluso modello di patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per navigazione oltre venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il Ministro: CASSIANI

(Copertina)
N. 000.000 (*)

(formato 85 × 125)
Mod.
(D.M. 27 aprile 1972)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Patente di abilitazione
per
imbarcazioni da diporto

(*) Numero progressivo della tiratura (memoria per la tipografia)

N. B (per la tipografia) copertina di plastica di **colore azzurro**

Facciata interna della copertina

Fotografia
marca da bollo da L. da annullarsi con bollo dell'ufficio che rilascia la patente.

Firma del titolare

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Residenza città via

(1)

(1) Firma del capo dell'ufficio che rilascia la patente

Avvertenza: la patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Patente n rilasciata da (1) . . . . che

abilita al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 20 miglia dalla costa (2).

Data . . . . .

(3) . . . .

Patente n rilasciata da (1) . . . . che

abilita al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto oltre 20 miglia dalla costa

Data . . . . .

(3) . . . . .

---

(1) Ufficio che rilascia la patente.
(2) Se il motore ausiliario è di potenza superiore a 20 CV è richiesta la patente per la condotta del motore.
(3) Firma del capo dell'ufficio.

Patente n rilasciata da (1) che

abilita alla condotta di motori installati su imbarcazioni da diporto

Data

(2)

PRESCRIZIONI

. . . .

---

(1) Ufficio che rilascia la patente.
(2) Firma del capo dell'ufficio.

(terza facciata della copertina)

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. (*Omissis*)

Art. 20. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) (*Omissis*)

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) (*Omissis*)

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

(*Omissis*)

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*)

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(*Omissis*)

(11666)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1972.
Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuto che è necessario uniformare le norme tecniche di accettazione degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche a quelle già in uso per i cementi;

Ritenuto, pertanto, che è necessario modificare parzialmente il precedente decreto ministeriale 14 gennaio 1966;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche. Le norme stesse avranno applicazione entro sei mesi dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche

CAPO I

RESISTENZE MECCANICHE E REQUISITI FISICI E CHIMICI

Art. 1.

I leganti idraulici distinti dalla legge 26 maggio 1965, n. 595, con le denominazioni:

D. *Agglomeranti cementizi*:

a) a lenta presa;
b) a rapida presa;

E. *Calci idrauliche*:

a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali e artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere;

saggiati su malta normale (su pasta normale per i soli agglomeranti cementizi a rapida presa) secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5 %:

D. *Agglomeranti cementizi*:

a) a lenta presa (su malta normale) resistenza a compressione dopo 7 giorni 100 kg/cm^2, resistenza a compressione dopo 28 giorni 160 kg/cm^2;
b) a rapida presa (su pasta normale) resistenza a compressione dopo 7 giorni 130 kg/cm^2;

E. *Calci idrauliche*:

b) naturali o artificiali in polvere, resistenza a compressione dopo 28 giorni 15 kg/cm^2;
c), *d*), *e*) eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere, idraulica artificiale pozzolanica in polvere ed idraulica artificiale siderurgica in polvere, resistenza a compressione dopo 28 giorni 30 kg/cm^2.

Art. 2.

I leganti idraulici, di cui al precedente art. 1, debbono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

D. *Agglomeranti cementizi*:

1) contenuto di SO_3 $\leq$ 3,5
2) contenuto di MgO $\leq$ 4

E. *Calci idrauliche*:

1) contenuto di MgO $\leq$ 5

Tanto per gli agglomeranti cementizi che per le calci idrauliche è ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti sopra fissati purchè rispondano, secondo le prescrizioni del successivo art. 4, alla prova di espansione in autoclave descritta come modalità di esecuzione all'art. 8, comma 2).

Art. 3.

Gli agglomeranti cementizi e tutte le calci idrauliche in polvere non debbono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 mm. (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2 %.

Le modalità di esecuzione della prova di controllo sono descritte al successivo art. 6.

Art. 4.

D. *Agglomeranti cementizi*:

Gli agglomeranti cementizi non debbono dare nella prova di indeformabilità, descritta nel successivo art. 8, comma 1), distacco delle punte superiore a 10 mm. Inoltre gli agglomeranti cementizi contenenti più del 4 % di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave, condotta con le modalità prescritte al successivo art. 8, comma 2), una dilatazione superiore a 1 %.

E. *Calci idrauliche*:

Le calci idrauliche debbono rispondere alla prova di stabilità di volume, condotta con le modalità prescritte al successivo art. 8, comma 3). Inoltre tutte le calci idrauliche contenenti più del 5 % di MgO oppure presentanti alla prova di stabilità di volume, di cui al successivo art. 8, comma 3), un risultato incerto, nel senso di una superficie non del tutto continua, non debbono dare alla prova di espansione in autoclave (art. 8, comma 2) una dilatazione superiore a 1 %.

Art. 5.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:

D. a) *Agglomeranti cementizi a lenta presa*:

inizio presa: non prima di 45 minuti;
termine presa: non dopo 12 ore.

b) *Agglomeranti cementizi a rapida presa*:

inizio presa: almeno un minuto;
termine presa: al più 30 minuti.

E *Calci idrauliche*:

inizio presa: non prima di un'ora;
termine presa: non dopo 48 ore.

CAPO II

MODALITA' DI PROVA

Sezione I

Prove fisiche

Art. 6.

Per l'esecuzione del controllo della finezza dei leganti idraulici in polvere, di cui al precedente art. 1, si debbono seguire le modalità prescritte, all'art. 6 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, per l'analoga prova sui cementi.

Art. 7.

Per la determinazione della pasta normale di tutti i leganti idraulici, di cui al precedente art. 1, si debbono seguire le modalità prescritte all'art. 7 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, per l'analoga prova sui cementi. Nel caso della calce idraulica in zolle la preparazione del campione in polvere, per questa prova e per le altre prescritte ai successivi articoli, viene effettuata nel modo seguente:

Il campione in zolle, prelevato secondo le prescrizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 595, nella quantità di 50 chilogrammi viene ridotto, mediante frantumazione e successive applicazioni del metodo dell'inquartamento, a circa 5 chilogrammi di materiale con granuli di dimensione non superiore a mm. 3. Questo quantitativo viene successivamente, in base alle rispettive necessità, ridotto in polvere, in un mulino a sfere da laboratorio oppure con un mortaio a pestello, fino a che il campione ridotto passi alla staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 mm (0,18 UNI 2331). E' tollerato un residuo non superiore al 2 %.

Art. 8.

1) *Prova d'indeformabilità*. — Per l'esecuzione della prova d'indeformabilità degli agglomeranti cementizi si debbono seguire le modalità prescritte all'art. 8, comma 1) del decreto ministeriale 3 giugno 1968, per l'analoga prova sui cementi.

2) *Prova di espansione in autoclave*. — Per l'esecuzione della prova di espansione in autoclave degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche che nel contenuto di MgO superano i limiti stabiliti dal precedente art. 2 oppure delle calci idrauliche che nella prova di stabilità di volume, secondo il successivo comma 3) del presente articolo, hanno fornito un risultato incerto, nel senso di una superficie non del tutto continua, si debbono seguire le modalità prescritte nell'art. 8, comma 2) del decreto ministeriale 3 giugno 1968, per l'analoga prova sui cementi, con la sola modifica per le calci idrauliche della sformatura dei provini dagli stampi dopo 72 ore anzichè dopo 24 ore.

3) *Prova di stabilità di volume*. — La prova di stabilità di volume per tutte le calci idrauliche si deve eseguire con la metodologia seguente: con la pasta normale, preparata secondo l'art. 7, si confezionano due gallette di forma circolare aventi il diametro di cm 10-15 e lo spessore pari a cm 1-2 verso il centro, decrescente poi verso il perimetro fino a pochi mm (circa 5). Le gallette sono conservate per 48 ore in ambiente a temperatura compresa tra 18 e 20°C con umidità relativa non minore del 75 %. Ad operazione ultimata le due gallette sono

immerse in acqua a temperatura compresa tra 18 e 20°C, che viene progressivamente elevata in modo da arrivare all'ebollizione in circa mezz'ora; vi sono mantenute per 3 ore e poi lasciate raffreddare con l'acqua stessa fino alla temperatura ambiente. Ritirate dall'acqua, le gallette non debbono presentare ne fessurazioni né rigonfiamenti. Nel caso che la superficie delle gallette appaia non del tutto continua il risultato si deve considerare incerto e, di conseguenza, si deve sottoporre la calce idraulica in esame alla più decisiva prova di espansione in autoclave, secondo il precedente comma 2) del presente articolo.

Art. 9.

La prova di presa deve essere effettuata, per tutti i leganti idraulici di cui al precedente art. 1, sulla pasta normale, seguendo le modalità prescritte per l'analoga prova sui cementi all'art. 9 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Art. 10.

Le prove di compressione, per tutti i leganti idraulici di cui al precedente art. 1, debbono essere effettuate seguendo, nelle linee generali, le modalità prescritte per l'analoga prova sui cementi all'art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, con le sole varianti che, per alcuni di essi, sono qui di seguito evidenziate.

Per le prove di flessione al punto 3.1 di detto art. 10, la rottura dei tre provini, nel caso di tutti i leganti idraulici di cui al precedente art. 1, deve essere eseguita al solo scopo di ottenere i due semi-prismi da sottoporre alla compressione.

D. a) *Agglomeranti cementizi a lenta presa*:

Le prove di compressione per gli agglomeranti cementizi a lenta presa debbono essere effettuate su malta plastica, confezionata e stagionata con le stesse modalità usate per i cementi e prescritte dall'art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

b) *Agglomeranti cementizi a rapida presa*:

La prova di compressione per gli agglomeranti cementizi a rapida presa deve essere così eseguita: la pasta normale, confezionata secondo quanto disposto dall'art. 7, in quantità sufficiente a riempire i tre stampi descritti al punto 2.2 dell'analogo art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 nel caso dei cementi, viene collocata in ognuno degli stampi in una sola volta, assestandovela in modo da non lasciare vuoti. Si battono quindi dei piccoli colpi, sia sopra che lateralmente alla forma, affinchè vengano scacciate le bolle d'aria. Dopo di che si toglie con la spatola la pasta eccedente, senza esercitare alcuno sforzo di pressione, e si liscia convenientemente la superficie.

I provini così formati vengono conservati nelle forme per 30 minuti, in ambiente a temperatura di 20 ± 1°C e ad umidità relativa non inferiore al 90 %. Trascorso questo periodo di tempo i provini vengono sformati ed immersi a stagionare, nella stessa posizione del getto, ma distanziati tra loro, in acqua ferma, potabile, mantenuta a 20 ± 1°C. Si prosegue quindi come è prescritto per la stagionatura dei provini di cemento negli ultimi tre capoversi del punto 2.5 dell'art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

E. *b), c), d), e). — Calci idrauliche in polvere*:

Le prove di compressione di tutte le calci idrauliche in polvere debbono essere effettuate su tre provini in malta plastica confezionata con le stesse modalità prescritte per i cementi dall'art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, fino al punto 2.4 compreso ad eccezione del punto 1.2, relativo alla composizione della malta normale e particolarmente alla quantità di acqua.

La quantità di acqua da aggiungere ad una parte in peso di legante ed a tre parti di sabbia normale perfettamente secca sarà calcolata, come di seguito, in base alla quantità di acqua risultata necessaria per confezionare la pasta normale secondo quanto prescritto al precedente art. 7.

Il legante, la sabbia, l'acqua, l'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20°C ± 2; l'umidità relativa dell'ambiente di prova non deve essere inferiore al 75 %.

Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, sarà composto di:

450 g di legante
1.350 g di sabbia

ed acqua, in grammi, corrispondente alla formula seguente:

$$\text{Acqua d'impasto, espressa in g.} = \frac{(P + 22)\ 450}{100}$$

in cui *P* è la quantità di acqua necessaria per la confezione della pasta normale, espressa in g., per 100 g di legante.

Il punto 2.5 riguardante la stagionatura dei provini, nel caso delle calci idrauliche, deve essere così modificato: gli stampi devono essere coperti per evitare l'evaporazione della acqua e collocati in un ambiente di stagionatura mantenuto a temperatura di 20 ± 1°C ad umidità relativa non inferiore al 90 %, dove si lasciano per 72 ore. Si procede quindi alla sformatura dei provini, che vengono poi lasciati all'aria, nello stesso ambiente, per altre 96 ore.

I tre provini vengono quindi immersi, nella stessa posizione del getto, ma distanziati tra loro, in acqua ferma, potabile, mantenuta a 20 ± 1°C, dove si lasciano stagionare per altri 21 giorni. Si prosegue quindi come è prescritto per i provini di cemento negli ultimi tre capoversi del punto 2.5 e nei punti successivi dell'art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Sezione II

Prove chimiche

Art. 11.

Le prove chimiche per i leganti idraulici di cui al precedente art. 1 debbono essere effettuate nel modo seguente:

D. *Agglomeranti cementizi*:

1) Determinazione di SO_3:

si opera come prescritto per il cemento Portland nell'analogo art. 11, comma 3) del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

2) Determinazione di *MgO*:

si opera come prescritto per il cemento Portland nell'analogo art. 11, comma 4) del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

E. *Calci idrauliche*:

Determinazione del contenuto di *MgO*:

si opera come prescritto per il cemento Portland nell'analogo art. 11, comma 4) del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Roma, addì 31 agosto 1972

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(11745)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Rinnovo della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Torino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1948 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Torino;

Viste le note n. 16091 del 12 novembre 1970, n. 3443 del 25 febbraio 1971 e n. 6967 del 18 aprile 1972 con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino rappresenta la necessità di modificare la composizione della commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Torino è rinnovata come segue:

Fassio dott. Piero, Guasco dott. Felice, Nicola cavaliere Ermete, Rebaudengo Vittorio e Robatto Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

Bailone Pierino, Beronzo Ferdinanda, Coha Giovan Battista, Guerra Francesco e Piretti Cesare, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11894)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1947 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia;

Visto la nota n. 4387 del 27 marzo 1972 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia con cui si comunica che la locale Unione industriali, a seguito delle dimissioni del dott. Giorgio Grando ha designato, in sua sostituzione, il dottor Luigi De Rugatis;

Decreta:

Il dott. Luigi De Rugatis è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia in sostituzione del dott. Giorgio Grando.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11896)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947 con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova;

Vista la nota n. 6387 in data 8 maggio 1972 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova ha comunicato che la locale associazione sindacale Intersind ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del dott. Ernesto Sciutto il sig. Luciano Musso;

Decreta:

Il sig. Luciano Musso è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova, in sostituzione del dott. Ernesto Sciutto.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11895)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2934 in data 1° ottobre 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio;

Visto il decreto ministeriale n. 1602 in data 30 settembre 1971 con il quale venne chiamato a far parte della predetta commissione regionale il sig. Giovanni Bottone, in sostituzione del sig. Santino Picchetti;

Vista la nota n. 6092 del 14 luglio 1972 con la quale il presidente della corte di appello di Roma ha comunicato di aver designato, per la nomina a presidente della commissione suddetta, il dott. Giovanni Mirabile, presidente di sezione della corte d'appello di Roma in sostituzione del dott. Nicola Sbrocca, dimissionario;

Vista la nota n. 2/452 dell'11 luglio 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato quale proprio rappresentante il sig. Mario Tuvè in sostituzione del sig. Giovanni Bottone, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mirabile, presidente di sezione della corte d'appello di Roma, designato dal presidente della corte di appello di Roma ed il sig. Mario Tuvè, rappresentante degli assegnatari designato dalla C.G.I.L., sono nominati rispettivamente, presidente e membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione del dottor Nicola Sbrocca e del sig. Giovanni Bottone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(11744)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Stabilimento chimico farmaceutico A. Gazzoni & C. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 204 in data 19 maggio 1955 la ditta Stabilimento chimico farmaceutico A. Gazzoni & C. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Ilio Barontini, 20, specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 2 agosto 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Stabilimento chimico farmaceutico A. Gazzoni & C., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Ilio Barontini, 20, concessa con decreto A.C.I.S. n. 204 in data 19 maggio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11826)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1972.

Autorizzazione alla S.p.a. Universo - Compagnia di assicurazioni, con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni Universo - Compagnia di assicurazioni, con sede in Bologna, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, cristalli, danni acqua, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: bestiame, grandine, responsabilità civile autoveicoli, rischi d'impiego, trasporti;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'Impresa ai fini della approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni Universo Compagnia di assicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai seguenti rami: bestiame, grandine, responsabilità civile autoveicoli, rischi d'impiego, trasporti.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata Impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'Impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(11786)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1972.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 5 novembre 1970, numero 1313, con la quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada di bonifica 21/22 « Campobello di Licata strada statale n. 115 » dell'estesa di km. 19 + 624;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 11 luglio 1972, n. 644, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che l'anzidetta strada sia da classificare provinciale;

Ritenuto che la strada stessa possa essere pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 19 + 624 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al concessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(11844)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 settembre 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montecalvo Irpino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972 il consiglio comunale di Montecalvo Irpino è stato sciolto e la gestione affidata a un commissario straordinario nella persona del dott. Benedetto Fusco.

Lo scioglimento concludeva un lungo periodo di contrasti e di conseguente inattività dell'amministrazione che aveva determinato la quasi totale paralisi del comune suddetto.

Sicchè il commissario veniva a trovarsi di fronte a una serie numerosa di problemi irrisolti, che affrontava con grande impegno e decisione.

In particolare il dott. Fusco ha dovuto predisporre ed attuare un programma d'urgenza per salvare la pineta comunale gravemente compromessa dalla « Processionaria del Pinon ». La pineta, di dimensioni notevoli (la sola circonferenza misura oltre 1 km.), circonda parte dell'abitato e costituisce un elemento del paesaggio, a parte la sua importanza sul piano ecologico, da molto tempo ignorata stava letteralmente morendo.

Il commissario ha poi affrontato i problemi connessi alla viabilità interna ed esterna all'abitato e avviato lo studio per la realizzazione di strade interpoderali al fine di rendere accessibili i boschi e nel tempo stesso valorizzarli.

Inoltre sono in corso di avanzata istruttoria numerosi progetti di opere pubbliche come scuole, fognature, rimboschimento, ecc.

Il commissario, infine, ha posto mano al riordinamento dei vari settori amministrativi, all'aggiornamento dei regolamenti, alla sistemazione del personale e così via.

Da quanto innanzi balza evidente la necessità che, nell'interesse pubblico generale, la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi ex articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Avellino, addì 11 settembre 1972

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno c.a. con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Montecalvo Irpino e la gestione affidata al commissario straordinario dott. Benedetto Fusco;

Ritenuta la necessità, per i motivi esposti nella relazione che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare per altri tre mesi la gestione straordinaria del comune citato;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Montecalvo Irpino è prorogata di tre mesi.

Avellino, addì 11 settembre 1972

Il prefetto: LAMORGESE

(11915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, che modifica il precedente datato 12 agosto 1971, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 646.491.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12027)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1972 il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12028)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1972 il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 459.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12029)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1972 il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.005.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1697 della *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1971.

(12030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12064)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1761, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

(11718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Colli Berici » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Colli Berici » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Colli Berici »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Berici » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli Berici », da indicarsi in etichetta, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Garganega o Garganego;
Tocai bianco;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Merlot;
Tocai rosso;
Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione dei vini « Colli Berici »:

Garganega o Garganego possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti;

Tocai bianco e Sauvignon possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti;

Tocai rosso possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti;

Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Colli Berici » devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo ed in parte nel territorio dei comuni di: Campiglia dei Berici, Creazzo, Longàre, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Orgiano, Sarego, Sossano, Vicenza.

Tale zona è così delimitata:

da Piazzale Fraccon (Porta Monte) nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longàre dove poco dopo del km. 10 gira verso nord-est, segue la strada per Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longàre e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longàre fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale dal Capitello (quota 26) a Colzè. Segue detta strada, raggiunge località Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto attraverso la località Carbonare, da Cà Miotto corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda. Da Montegalda corre lungo la provinciale da Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova in località Cà Cucca.

Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando le località Cucca, Monticello, Ponte Bianco, Cà Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimità di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torre, incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge.

Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Popolo sullo scolo Gordòn.

Risale quindi detto scolo fino alla ferrovia di Ostiglia e poi lungo la medesima raggiunge il passaggio a livello della strada provinciale Teonghio-Noventa, segue questa strada fino alla località Molino passando per Teonghio di qui per la provinciale raggiunge Spessa, passando accanto alla località Capitello Ronego.

Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte. Segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte sul Guà e segue detta strada passando per le località Crosara, Sant'Antonio, Cà dal Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Guà risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscola.

Risale quindi il rio Poscola fino al ponte sullo stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incontro con la statale numero 246 per Valdagno e Recoaro.

Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il confine comunale di Sovizzo (quota 45) che segue in direzione nord-est sino ad incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi direzione est segue, il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissera in località Case Costa.

Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla For-

nace. Da la Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a V.la Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38).

Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale.

Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona.

Segue questa strada per breve tratto verso ovest fino al passaggio a livello sulla ferrovia Vicenza-Verona per la strada di Altavilla, prosegue lungo quest'ultima fino al centro abitato dove in prossimità della trattoria Monte Rosso prende la strada comunale per Valmarana che segue, sottopassando la autostrada «la Serenissima» e sfiorando il cimitero di Altavilla, fino alla località Covoli.

Di qui corre verso est lungo la strada comunale pedemontana fino a raggiungere in località Crosara la strada comunale di Sant'Agostino. Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e villa Bonin, direzione nord-est, fino ad intersecare, prosegue la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di piano, di fondovalle, di natura torbosa e silicea e quelli eccessivamente freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini: Tocai bianco, Sauvignon, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet i 144 quintali; Merlot i 156 quintali; Garganega i 168 quintali.

Di tale resa le uve destinate alla vinificazione, previa selezione, non dovranno superare i 120 quintali per i vini Tocai bianco, Sauvignon, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet; i 130 quintali per il vino Merlot; i 140 quintali per il vino Garganega.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 70% per i vini Garganega, Tocai bianco e Merlot ed al 65% per i vini Sauvignon, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche se parzialmente nella zona di produzione delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini: Tocai bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5; al vino Garganega una gradazione alcoolica minima naturale di 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Garganega:

colore: giallo pagliarino tendente al dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo, giusta acidità, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;

Tocai bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;
gradazione acoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato profumo caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Pinot bianco:

colore: bianco paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso caratteristico della varietà;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille;

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille;

Tocai rosso:

colore: rosso rubino, non molto intenso, ma vivo;
odore: vinoso, intenso, caratteristico della varietà;
sapore: gradevole, un pò amarognolo, armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Cabernet:

colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Colli Berici» Cabernet, derivante da uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, se invecchiato per almeno tre anni a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare la qualificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Colli Berici ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(11760)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1972, il notaio dottor Gian Carlo Reggiani, residente ed esercente in Bologna, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(11916)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 2 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,26	584,26	584,15	584,26	584,10	584,40	584,25	584,26	584,26	584,95
Dollaro canadese	592,72	592,72	592,70	592,75	592,10	592,70	592,55	592,75	592,72	595,25
Franco svizzero	153,965	153,965	153,92	153,965	153,75	153,95	153,93	153,965	153,96	154,05
Corona danese	84,42	84,42	84,50	84,42	84,30	84,40	84,42	84,42	84,42	84,65
Corona norvegese	88,015	88,015	88,03	88,015	88,10	88 —	88,01	88,015	88,01	88,15
Corona svedese	123,06	123,06	123,15	123,06	123 —	123,05	123,07	123,06	123,06	123,25
Fiorino olandese	180,97	180,97	181,07	180,97	180,90	180,96	180,98	180,97	180,97	181,15
Franco belga	13,2520	13,2520	13,26	13,2520	13,24	13,25	13,2525	13,2520	13,25	13,25
Franco francese	116,21	116,21	116,19	116,21	116,20	116,20	116,14	116,21	116,21	116,16
Lira sterlina	1374,30	1374,30	1373,90	1374,30	1373,50	1374,30	1374,20	1374,30	1374,30	1364,75
Marco germanico	182,5550	182,5550	182,55	182,5550	182,40	182,50	182,51	182,5550	182,55	182,64
Scellino austriaco	25,2050	25,2050	25,21	25,2050	25,20	25,20	25,2050	25,2050	25,20	25,21
Escudo portoghese	21,72	21,72	21,72	21,72	21,70	21,70	21,72	21,72	21,72	21,73
Peseta spagnola	9,21	9,21	9,2075	9,21	9,21	9,21	9,2070	9,21	9,21	9,20
Yen giapponese	1,9480	1,9480	1,95	1,9480	1,93	1,94	1,9450	1,9480	1,94	1,95

Media dei titoli del 2 novembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,65
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,925
» 5 % (Città di Trieste)	94,525
» 5 % (Beni esteri)	94,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,55
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,255
Dollaro canadese	592,65
Franco svizzero	153,947
Corona danese	84,42
Corona norvegese	88,012
Corona svedese	123,065
Fiorino olandese	180,975
Franco belga	13,252
Franco francese	116,175
Lira sterlina	1374,25
Marco germanico	182,532
Scellino austriaco	25,205
Escudo portoghese	21,72
Peseta spagnola	9,208
Yen giapponese	1,946

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° luglio 1972 al 30 settembre 1972 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) numero 1322/72 e n. 1501/72.

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % (*b*)	8 (*g*) (*i*)	3.619	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % (*b*)	8 (*g*) (*i*)	4.206	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (*b*)	13 (*g*) (*l*)	8.400 (*d*)	27	2.625	—
		D. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*g*)	1.538 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	13 (*g*)	1.706 (*e*)	27	1.463	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 % (*b*)	13 (*g*)	2.413 (*e*)	27	2.044	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola (*b*)	13 (*g*)	3.119 (*e*)	27	2.625	—
	27	bb) altri (*b*)	13 (*g*)	4.619 (*e*)	27	2.625	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 % (*b*)	13 (*g*)	3.769 (*e*)	27	3.213	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	4.225 (*e*)	27	3.794	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 % (*b*)	13 (*g*)	4.688 (*e*)	27	4.375	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 % (*b*)	13 (*g*)	5.081 (*e*)	27	4.963	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % (*b*)	13 (*g*)	5.544 (*e*)	27	5.544	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*g*)	6.906 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	13 (*g*)	7.481 (*e*)	27	1.463	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (*b*)	13 (*g*)	8.475 (*e*)	27	2.338	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	8.075 (*e*)	27	3.500	—
	54	4. uguale o superiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	6.975 (*e*)	27	4.669	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	10 (*m*)	3.500	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	10 (*m*)	4.375	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	10 (*m*)	5.838	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
della tariffa	della statistica				Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*)	
						Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (*segue*)		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	12	2.106	27	1.463	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % (*b*)	12	7.806	27	1.169	—
	17	b) uguale o superiore al 7 % (*b*)	12	11.269	27	1.169	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	12	6.969 (*d*)	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 % (*b*)	12	2.625 (*d*)	27	2.625	—
	27	2. uguale o superiore al 50 % (*b*)	12	3.213 (*d*)	27	3.213	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 % (*b*)	12	6.381 (*d*)	27	3.213	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 % (*b*)	12	7.825 (*d*)	27	3.213	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 % (*b*)	12	9.269 (*d*)	27	2.919	—
	41	4. uguale o superiore al 6 % (*b*)	12	11.000 (*d*)	27	2.919	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	12	5.119	27	581	—
	47	b) altre	19	5.119	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	12	7.538	27	2.919	—
	54	2. altre	19	7.538	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	25.113	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari (*b*)	19	13.019	27	3.213	—
	59	bb) non nominate	19	25.113	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	8 (g)	5.475	—	—	—
	04	B. altri	8 (g)	4.463	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti esfratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	11 (g) (n)	5.588	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	950	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	11 (g) (n)	3.581	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	11 (g) (n)	5.619	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	1.906	—	—	—
	17	2. altre	11 (g) (n)	4.606	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	2.219 (r)	—	—	—
	24	2. altre	11 (g) (n)	2.919 (s)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	4.044	—	—	—
	31	2. altre	11 (g) (n)	2.719	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	6.288	—	—	—
	38	2. altre	11 (g) (n)	6.594	—	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	1.063	—	—	—
	40	2. altre	11 (g) (n)	6.594	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	11 (g) (n)	1.463	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	11 (g) (n)	7.206	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	11 (g) (n)	12.106	—	—	—
19.03		Paste alimentari:					
	01	A. contenenti uova	12 (f)	6.938	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	12 (f)	6.938	—	—	—
	07	II. non nominate	12 (f)	6.706	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10 (m)	1.463	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	8 (g) (i)	5.913	—	—	—
	04	B. a base di riso	8 (g) (i)	14.031 (t)	—	—	—
	07	C altri	8 (g) (i)	9.431 (u)	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7 (g) (o)	4.981	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. Pane croccante detto «Knäckebrot» (b)	9 (g) (m)	4.838	24	—	5.513
	04	B. Pane azzimo (Mazoth) (b)	6 (g) (p)	6.400	20	—	7.625
	07	C. Pane di glutine per diabetici	14 (g) (m)	15.625	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	14 (g) (m)	2.856	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	14 (g) (m)	5.069	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. Preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'épices »), aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	13 (f)(g)(l)	4.519	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	13 (f)(g)(l)	4.919	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	13 (f)(g)(l)	5.325	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70 % (b)	13 (f) (g)	2.919	35	2.919	—
	14	b) uguale o superiore al 70 % (b)	13 (f) (g)	5.250	35	5.256	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio (*b*)	13 (*f*) (*g*)	2.131	30	—	2.544
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.594	35	1.463	—
	24	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	10.075	35	1.463	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.175	35	2.044	—
	31	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	10.656	35	2.044	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.050	35	2.919	—
	37	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	11.531	35	2.919	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.738	30	—	4.450
	44	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	11.838	30	—	4.450
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.613	35	875	—
	51	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	11.088	35	875	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	6.069	35	2.338	—
	57	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	13.075	35	2.044	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.338	30	—	6.356
	64	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	9.656	30	—	6.356

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.675	35	875	—
	71	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	11.525	35	581	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*f*) (*g*)	6.400	30	—	7.625
	77	b. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	6.450	35	581	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	8 (*g*) (*o*)	3.850	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14 (*g*) (*n*)	6.881	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	15 (*g*) (*m*)	zero	—	—	—
	07	b) altri	15 (*g*) (*m*)	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	13 (*h*) (*l*)	2.775 (*e*)	—	—	—
	004	II. riso	13 (*h*) (*l*)	14.031 (*e*)(*t*)	—	—	—
	007	III. altri	13 (*h*) (*l*)	7.225 (*e*)	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	13	2.744 (*e*)	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	13	1.700 (*e*)	—	—	—
	017	b) altre	13	4.819 (*e*)	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	13	2.106 (*e*)	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	13	7.806 (*e*)	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	13	11.269 (*e*)	—	—	—
		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	13	5.831 (*e*)	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	13	25.975 (*e*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (*segue*)		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	13	519 (*e*)	—	—	—
	041	2 uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	13	3.175 (*e*)	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	13	23.088 (*e*)	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore in azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	13	6.481 (*e*)	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	13	9.394 (*e*)	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	13	11.988 (*e*)	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	13	17.169 (*e*)	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	13	28.856 (*e*)	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	13 (*q*)	17.313 (*e*) (*q*)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.131 (*e*)	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	3.200 (*e*)	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	13	4.269 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	819 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.719 (*e*)	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	3.788 (*e*)	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	13	4.850 (*e*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	1.456 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	3.594 (*e*)	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	4.663 (*e*)	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	13	5.463 (*e*)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	2.625 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	4.763 (*e*)	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	13	5.563 (*e*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (*segue*)		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	4.669 (*e*)	—	—	—
	121	2. altre	13	5.738 (*e*)	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compres lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	13	5.544 (*e*)	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	5.769 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	7.906 (*e*)	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	8.975 (*e*)	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	13	10.038 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	6.588 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	8.488 (*e*)	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	13	9.556 (*e*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	7.231 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	9.363 (*e*)	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	13	10.163 (*e*)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	8.400 (*e*)	—	—	—
	164	2. altre	13	10.263 (*e*)	—	—	—
	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	13	10.150 (*e*)	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	11.544 (*e*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	13.675 (e)	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	13	14.744 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	12.363 (e)	—	—	—
	184	2. altre	13	14.263 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	13.000 (e)	—	—	—
	191	2. altre	13	14.869 (e)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	14.169 (e)	—	—	—
	197	2. altre	13	14.969 (e)	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	13	15.044 (e)	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	17.313 (e)	—	—	—
	207	2. altre .	13	19.450 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	18.131 (e)	—	—	—
	214	2. altre . .	13	19.506 (e)	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % .	13	18.775 (e)	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	25.975 (e)	—	—	—
	224	2. altre .	13	26.506 (e)	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % .	13	26.556 (e)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (*segue*)		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	27.000 (*e*)	—	—	—
	234	2. altre	13	29.131 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	28.169 (*e*)	—	—	—
	241	2. altre	13	29.769 (*e*)	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	13	29.625 (*e*)	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	41.581 (*e*)	—	—	—
	251	2. altre	13	42.800 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	42.750 (*e*)	—	—	—
	257	2. altre	13	42.850 (*e*)	—	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13	53.463 (*e*)	—	—	—
	264	b) altre	13	54.044 (*e*)	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	13	64.800 (*e*)	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8	1.100	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	8	2.313	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	8	4.338	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite . .	12 (*g*)	zero	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
29.04 (*segue*)		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (*g*)	1 331	—	—	—
	84	2. altra	9 (*g*)	zero	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (*g*)	1.894	—	—	—
	91	2. altra	9 (*g*)	zero	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	14 (*g*)	1.463	—	—	—
		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	369	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	738	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1.169	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1.463	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	738	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1.019	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1 244	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1.463	20	—	—

(*a*) Non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Grecia, dal Marocco e dalla Tunisia.

(*b*) L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT, costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*c*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 5.838 per 100 kg
Farina di grano tenero	L. 6.356 per 100 kg
Farina di segala	L. 5.513 per 100 kg

(*d*) Non si applica alle merci originarie e provenienti da SAMA e PTOM.

(*e*) Alle seguenti merci originarie e provenienti dalla Grecia, classificabili nelle voci doganali sottoindicate, si applica con la riduzione del 40 %:

v.d. ex 17.04-D Rahat loukoum; halva;
v.d. 19.03 Paste alimentari;
v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*f*) Alle merci originarie e provenienti da Malta si applica con la riduzione del 70 %.
(*g*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica con la riduzione del 75 %.
(*h*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica l'aliquota del 10 %.
(*i*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 6 %.
(*l*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 10 %.
(*m*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 7 %.
(*n*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota dell'8 %.
(*o*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 4 %.
(*p*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 3 %.
(*q*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.
(*r*) Dal 15 luglio 1972 si applica nella misura di L. 2.256.
(*s*) Dal 15 luglio 1972 si applica nella misura di L. 2.950.
(*t*) Dal 15 luglio 1972 si applica nella misura di L. 14.281.
(*u*) Dal 15 luglio 1972 si applica nella misura di L. 9.513.

(11482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per esami a cento posti di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 ed in particolare gli articoli 8, terzo comma, 19 e 42;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso riservato per esami a cento posti di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili).

Art. 2.

Riserva

Il concorso è riservato al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle università in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1968, funzioni di tecnico negli uffici tecnici e sia in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo indicato dall'art. 1 del presente bando; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità allo schema esemplificativo di cui allo allegato 2 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
m) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione a qualsiasi sede.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengano.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Dichiarazione da apporre in calce alla domanda

Gli aspiranti hanno l'onere di far apporre in calce alla domanda una dichiarazione, rilasciata dall'università o istituto di istruzione universitaria presso cui prestano servizio, dalla quale risulti che essi sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente bando.

Art. 6.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 25 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte e di un colloquio sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte, che dovranno svolgersi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non essendo stato possibile reperire locali dotati dell'indispensabile attrezzatura tecnica per l'espletamento di prove grafiche. Ai candidati sarà data inoltre comunicazione ministeriale del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei. Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti, salva la facoltà dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso, che avranno presentato entro il termine stabilito dall'art. 12 i documenti prescritti e saranno stati riconosciuti in possesso di tutti i requisiti, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi; trascorso tale periodo, se a giudizio del consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di tecnico (parametro 160) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili).

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1972
Registro n. 34 *Pubblica istruzione, foglio n.* 106

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio nelle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

3) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici; tracciamenti di campagna; uso dei logaritmi e delle relative tavole;

4) modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali ed idraulici; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) legislazione in materia edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (solo colloquio).

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di) il residente in (provincia di .) via n. cap (1), chiede di essere ammesso al concorso riservato per esami a cento posti di tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma (di geometra **o di** perito industriale edile), conseguito in data presso l'istituto con sede in .. .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: **cap**

Data

(Firma)

Autenticazione della firma

Dichiarazione rilasciata dall'università o istituto universitario dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando di concorso.

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(11754)

Concorso riservato per esami a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare gli articoli 8, terzo comma, 19 e 42;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso riservato per esami a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Art. 2.

Riserva

Il concorso è riservato al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle università in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1968, funzione di ingegnere negli uffici tecnici e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo indicato dal precedente art. 1; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità allo schema esemplificativo di cui allo allegato 2 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo — con il relativo numero di codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione a qualsiasi sede;

n) la lingua straniera di cui hanno conoscenza (da indicare fra quella francese, inglese o tedesca).

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Dichiarazione da apporre in calce alla domanda

Gli aspiranti hanno l'onere di far apporre in calce alla domanda una dichiarazione, rilasciata dall'università o istituto di istruzione universitaria presso cui prestano servizio, dalla quale risulti che essi sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente bando.

Art. 6.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 25 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 7.

Prove d'esame e votazione

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte e di un colloquio sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (all. 1). Il diario delle prove scritte, che dovranno svolgersi entro sei mesi dalla pubblica-

zione del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non essendo stato possibile reperire locali dotati dell'indispensabile attrezzatura tecnica per l'espletamento di prove grafiche. Ai candidati sarà data inoltre comunicazione ministeriale del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Tutti i candidati dovranno, inoltre, sostenere una prova orale di lingua straniera, prescelta fra quella inglese, francese o tedesca: tale prova consisterà in una traduzione orale in italiano di testi tecnici dalla lingua che si è dichiarato di conoscere; il giudizio su tale prova non costituirà elemento per la determinazione della graduatoria di merito.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei. Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata, dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati, ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diplomi originali o copie notarili del titolo di studio e della abilitazione all'esercizio della professione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per il lavoro, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Nomina

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso che avranno presentato entro il termine stabilito dall'art. 9 i documenti prescritti, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi; trascorso tale periodo, se a giudizio del consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con la qualifica di ingegnere e lo stipendio iniziale e gli altri assegni relativi al parametro 218, nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1972
Registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 105

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio nelle seguenti materie:

1. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili; struttura e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati; fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato e in precompresso, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato o precompresso e per le costruzioni in zone sismiche.

2. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

3. *Opere idrauliche*:

a) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione;

b) fognature.

4. *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione;

b) caratteristiche dei materiali per impianti elettrici e loro modalità di impiego;

c) norme per la esecuzione degli impianti elettrici a bassa tensione;

d) impianti di sollevamento: principi di funzionamento e norme antinfortunistiche.

5. *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

6. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, di illuminazione, ed ai problemi di acustica.

7. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, piccoli ponti in muratura in ferro, in cemento armato e in legname);

c) opere di consolidamento di terrapieni;

d) rilevamenti di terreni ed istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

8. *Legislazione* (solo colloquio):

Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici e privati, con particolare riguardo all'edilizia.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 500.

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .) via n. cap (1) chiede di essere ammesso al concorso riservato a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di ;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, conseguito presso in data e del diploma di abilitazione professionale conseguito presso in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ;

f) di non essere stato desttiuito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

h) ha conoscenza delle seguenti lingue straniere ;

i) di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo cap.

(firma)
Autenticazione della firma

Data

Dichiarazione rilasciata dall'università o istituto di istruzione universitaria dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando di concorso.

(1) Nel caso in cui siano avvenuti, da meno di un anno, cambi di residenza, indicare la o le precedenti residenze;

(2) Nel caso contrario, va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(11753)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1972, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1971.

(12076)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.